



Delib. n. 20/2018/PAR

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

composta dai magistrati:

Giuseppe Aloisio presidente

Nicola Benedizione consigliere

Flavio Curto consigliere

Adriano Del Col consigliere relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 13 dicembre 2018;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12

luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della  
Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno

2000, n. 14, modificato con deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre

2004, n. 1, nonché con deliberazione del Consiglio di presidenza 19 giugno

2008, n. 229;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto il d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto  
speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste),

concernente l'istituzione di una Sezione di controllo della Corte dei conti in

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

richiamato il "Protocollo sulle attività di collaborazione fra la Sezione

regionale di controllo della Corte dei conti, la Regione Valle d'Aosta/Vallée

d'Aoste" e il Consiglio permanente degli enti locali, sottoscritto il 6 aprile

2012, con particolare riferimento all'art. 4 (Attività consultiva);

vista la nota 15 maggio 2017, prot. n. 167, trasmessa alla Regione, agli Enti

locali e al relativo Consiglio permanente, con la quale il Presidente della

Sezione ha ribadito gli indirizzi della Corte dei conti in materia di richiesta

di motivato avviso alle Sezioni di controllo;

vista la richiesta di parere formulata, con nota del 22 novembre 2018, prot.

n. 5435, dal Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta in merito

all'individuazione, per le *Unités des Communes valdôtaines*, dei servizi locali

indispensabili, ai sensi dell'articolo 159 del d.lgs. n. 267/2000, ai fini

dell'esclusione dall'esecuzione forzata;

vista l'ordinanza 5 dicembre 2018, n. 23, con la quale il Presidente della

Sezione ha assegnato l'istruttoria del suddetto parere al consigliere Adriano

Del Col;

vista l'ordinanza 5 dicembre 2018, n. 24, con la quale il Presidente della

Sezione ha integrato l'ordine del giorno dell'odierna adunanza, al fine di

deliberare in ordine al richiesto parere;

udito il relatore, consigliere Adriano Del Col.

### **CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO**

Il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, con la nota citata in

epigrafe, ha formulato una richiesta di motivato avviso della Sezione in

merito all'individuazione, per le *Unités des Communes valdôtaines* (di seguito

per brevità *Unités*), dei servizi locali da ritenersi indispensabili ai sensi

dell'art. 159, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Tale richiesta è conseguente ad un quesito posto dal Sindaco di un Comune valdostano, in qualità di Presidente di una *Unité*, tramite il servizio di consulenza online del CELVA, Consorzio degli enti locali valdostani a supporto del Consiglio permanente degli enti locali.

Con nota prot. n. 1032 in data 11 dicembre 2018 il testé citato CPEL ha comunicato di non avere osservazioni da formulare con riguardo alla suddetta richiesta di parere.

La Sezione, preliminarmente all'esame del merito dell'istanza, considera la necessità di verificare se la stessa presenti i prescritti requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, l'istanza di motivato avviso si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto l'art. 4 del Protocollo richiamato in epigrafe prevede che, sia la Regione sia il CPEL, possono trasmettere alla Sezione le richieste di parere formulate dagli enti locali, ovvero possono richiedere pareri su temi generali di contabilità pubblica.

Con riferimento al profilo oggettivo, occorre considerare che il decreto istitutivo della Sezione attribuisce a questa il compito di pronunciare, nei confronti delle amministrazioni interessate, "motivati avvisi nelle materie di contabilità pubblica" (art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179).

Allo scopo di individuare i limiti di tale funzione consultiva, è opportuno richiamare le linee fondamentali della nozione di "contabilità pubblica" tracciate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella deliberazione del 17

novembre 2010, n. 54.

Esse hanno affermato che “il concetto di contabilità pubblica - di cui l’istituto del bilancio rappresenta l’aspetto principale - consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” e che tale nozione consente di mettere in luce sia “la distinzione tra attività di gestione e attività di amministrazione”, sia la “autonomia del procedimento contabile rispetto a quello amministrativo”.

Allo stesso scopo giova, inoltre, rammentare quanto ritenuto da questa Sezione - in considerazione della peculiare disciplina del citato d.lgs. n. 179/2010 - in ordine alla riferibilità della nozione di “contabilità pubblica” ai temi e agli argomenti che ordinariamente costituiscono (o possono costituire) oggetto di controllo da parte della Corte (v., *ex multis*, deliberazione 18 settembre 2013, n. 17).

Occorre, ancora, considerare quanto evidenziato dalla Sezione delle autonomie nella deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006 (e recentemente ribadito in quella del 19 febbraio 2014, n. 3): *“le richieste di parere non possono concernere l’adozione di specifici atti di gestione, né inerire ad attività già espletate, ma devono avere ad oggetto questioni di carattere generale, non potendo in alcun caso l’attività consultiva della Corte concretarsi in una compartecipazione all’amministrazione attiva o in una sua approvazione”*.

Nel caso in esame, la Sezione valuta che la richiesta di parere riguardi una situazione nella quale è interesse dell’Amministrazione regionale definire una posizione univoca e certa su di un tema che, avendo ad oggetto questioni interpretative delle disposizioni dell’art. 159 del Testo Unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, contenenti una disciplina pubblicistica che, in deroga alle norme comuni sulla pignorabilità dei beni patrimoniali disponibili da parte dei creditori dell'ente locale, sottrae all'esecuzione forzata presso il tesoriere le somme destinate al soddisfacimento di preminenti bisogni di pubblico interesse.

In ragione di ciò, data la sicura riconduzione alla materia della contabilità pubblica, la Sezione reputa la richiesta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.

Giova rammentare che il comma 2 del citato articolo 159 recita: *“Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*

*a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*

*b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*

*c) espletamento dei servizi locali indispensabili”.*

La Regione, con la nota indicata in epigrafe, ha chiesto di conoscere quali siano, per le *Unités des Communes valdôtaines* (di seguito, per brevità, *Unités*), i servizi locali indispensabili ai sensi della lettera c) dell'art. 159 del Tuel, considerato che detti Enti, da un lato, sono subentrati alle sopresse Comunità montane, ai sensi della l.r. n. 6/2014, per l'esercizio in forma associata di taluni servizi comunali, dall'altro non sono ricompresi tra i soggetti indicati nel decreto del Ministro dell'Interno del 28 maggio 1993, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, recante *“Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali*

indispensabili dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane”.

In punto di diritto, nella propria istanza la Regione ha evidenziato, innanzitutto, che il richiamato art. 159 del TUEL trova applicazione, dal 1° gennaio 2016, anche agli enti locali valdostani, per effetto della previsione contenuta nell’art. 28, comma 1, della l.r. n. 19/2015.

Tale disposizione ha, infatti, esteso agli enti locali valdostani la normativa statale, in materia di ordinamento contabile, contenuta nella seconda parte del TUEL, ad esclusione di taluni articoli, tra i quali non è ricompreso il richiamato art. 159.

La Regione ha, inoltre, rilevato che permane attualmente valida l’affermazione - contenuta nel parere n. 356/2010/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Abruzzo - che il richiamato decreto interministeriale del 28 maggio 1993 è “tuttora” in vigore e costituisce l’unico provvedimento generale di individuazione dei servizi locali indispensabili.

La Regione ha altresì rammentato che “la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, con parere n. 1/2003, ha ritenuto che l’elencazione ministeriale dei servizi locali indispensabili debba considerarsi tassativa (in senso conforme, v. TAR Puglia, Bari, sez. II, 7 dicembre 2012, n. 2109), dato il carattere derogatorio del connesso vincolo di impignorabilità rispetto alla regola generale posta dall’articolo 2740 c.c., essendo, peraltro, venuta meno la competenza ministeriale a rivedere, ampliandola o restringendola, l’elencazione dei servizi locali indispensabili, attesa la sopravvenuta abrogazione, ai sensi dell’articolo 123 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nel testo modificato dall’articolo 46 del

decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dei citati commi 1 e 1 bis dell'articolo 11 del d.l. n. 8/1993, nella parte in cui, con riferimento a comuni, province e comunità montane, oltre a prevedere, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 159 del d.lgs. n. 267/2000, come non soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili, demandava, per l'appunto, a un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, con disposizione non riprodotta nel richiamato articolo 159 del d.lgs. n. 267/2000, l'individuazione dei servizi locali cui fossero specificamente destinate le somme da considerarsi impignorabili".

"Come successivamente chiarito anche dal TAR Puglia, Bari, sez. II, con sentenza 7 dicembre 2012, n. 2109, d'altra parte, "la riserva di potestà esclusiva in favore dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., così come riformulato a seguito delle modifiche del Titolo V Parte II della Costituzione, costituisce circostanza idonea a determinare la perdurante validità e vigenza del citato d.m. del 1993, colmando il vuoto normativo determinatosi a seguito dell'abrogazione dell'art. 11".

Contestualmente alla richiesta di parere la Regione ha prospettato, come previsto dal richiamato Protocollo, la propria valutazione in merito al quesito posto, comunicando di ritenere indispensabili, ai fini dell'impignorabilità delle relative somme:

a) i servizi elencati nell'articolo 1 del richiamato decreto interministeriale del 1993 con riguardo ai Comuni e da questi, in Valle d'Aosta, obbligatoriamente gestiti in forma associata per mezzo delle *Unités* (ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 6/2014), vale a dire:

- i servizi connessi al ciclo dell'acqua, di cui al comma 1, lett. c), del predetto articolo, in quanto ritenuti corrispondenti ai "servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile" ed ai "servizi di fognatura e di depurazione" che l'art. 1 del citato decreto indica quali indispensabili per i Comuni;

- i servizi connessi al ciclo dei rifiuti, di cui alla successiva lett. d) dello stesso articolo, in quanto ritenuti corrispondenti ai "servizi di nettezza urbana" previsti dall'articolo 1 del decreto;

b) i servizi elencati nel richiamato d.m. 28 maggio 1993 con riguardo alle Comunità montane (in particolare i servizi connessi agli organi istituzionali e di amministrazione generale), essendo le *Unités* subentrate a tali enti, soppressi per effetto di quanto disposto dall'art. 21 della l.r. n. 6/2014. Ciò sarebbe confermato, ad avviso della Regione, dall'art. 19, comma 6, della l.r. n. 16/2015, secondo il quale *"Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. n. 6/2014 si interpreta nel senso che laddove l'ambito territoriale della Unité des Communes valdôtaines coincida con quello della Comunità montana preesistente la soppressione della Comunità montana avviene mediante trasformazione nella corrispondente Unité"*.

Occorre rammentare che il citato art. 22, comma 2, della l.r. n. 6/2014 dispone: *"Nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Unité coincida con l'ambito della preesistente Comunità montana, l'Unité succede, dalla data di costituzione, nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro con il personale, della Comunità montana preesistente senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Negli altri casi, la successione nei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari è disciplinata con*

*deliberazione della Giunta regionale, da adottare d'intesa con il CPEL entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La suddetta deliberazione definisce le modalità e i tempi di attuazione dei piani di successione, prevedendo anche la nomina di amministratori temporanei per l'adozione di ogni atto necessario a garantire, senza soluzione di continuità, il funzionamento delle Comunità montane nelle more del subentro delle Unités".*

Tanto premesso, la Sezione non ravvisa motivo alcuno per discostarsi dalla giurisprudenza contabile e amministrativa richiamata dalla Regione nei termini sopra esposti.

Ai fini della formulazione del proprio avviso in merito al quesito posto, la Sezione osserva, innanzitutto, che l'individuazione dei singoli servizi sottratti all'esecuzione forzata è stata effettuata, dal decreto interministeriale del 28 maggio 1993, prendendo espressamente a riferimento la disposizione di cui all'art. 37 (Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (di riordino della finanza locale). La relativa lettera h) definisce "servizi indispensabili quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità", pertanto con riferimento a caratteristiche di essenzialità ed omogeneità dei servizi dalle quali non è possibile discostarsi nell'interpretazione della norma.

Le suddette caratteristiche permangono nei "servizi connessi al ciclo dell'acqua" e nei "servizi connessi al ciclo dei rifiuti" di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 16 della l.r. n. 6/2014, la cui corrispondenza, rispettivamente, ai "servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile" ed ai "servizi di

fognatura e depurazione”, da un lato, ed ai “servizi di nettezza urbana” dall’altro, eccettata dalla Regione, è condivisa dalla Sezione, anche tenuto conto dell’evoluzione della denominazione di tali servizi contenuta nella produzione legislativa intervenuta nel frattempo (v., ad esempio, l’art. 117 del Codice degli appalti relativamente all’acqua e la legge n. 147/2013 istituiva della TARI relativamente ai rifiuti).

Occorre, inoltre, considerare che l’assenza di una separata apposita individuazione, nel decreto interministeriale del 28 maggio 1993, di servizi indispensabili intestati ai “consorzi fra enti locali”, espressamente indicati - unitamente ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane - nell’art. 11, comma 1, del d.l. n. 8/1993, in applicazione del quale è stato adottato il predetto decreto, trova quale unica ratio la considerazione che detti consorzi, nell’ordinamento comunale all’epoca vigente (legge n. 142/1990) erano previsti (art. 25, comma 1) “per la gestione associata di uno o più servizi” di competenza dei Comuni e delle Province. La stessa finalità, ampliata all’esercizio associato di funzioni, è attualmente attribuita alle Comunità montane dall’art. 31 del TUEL.

A detti consorzi fra enti locali deve, pertanto, ritenersi estesa l’individuazione dei servizi indispensabili operata dal decreto del 1993 con riferimento ai Comuni (art. 1) e alle Province (art. 2).

D’altra parte, qualora si ritenesse che le somme relative ai suddetti servizi comunali possono essere assoggettate ad esecuzione forzata quando trasferite presso l’ente delegato alla relativa gestione associata, si determinerebbe una illogica disparità di trattamento rispetto ai Comuni che mantengono la gestione diretta degli stessi servizi. L’interruzione di servizi

essenziali per l'urbanizzazione del territorio comunale che ne deriverebbe sarebbe, oltretutto, paradossalmente determinata dalla scelta di provvedere alla loro gestione in forma associata con altri enti, generalmente motivata dal miglioramento delle economie di scala e dal conseguente contenimento dei costi economici.

Le considerazioni sopra esposte relativamente ai consorzi, quali enti finalizzati alla gestione dei servizi comunali, risultano essere integralmente trasferibili alle *Unités*, tenute obbligatoriamente alla stessa gestione.

La Sezione, pertanto, valuta che i servizi comunali relativi al ciclo delle acque ed al ciclo dei rifiuti affidati all'esercizio delle *Unités des Communes valdôtaines*, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 6/2014, siano corrispondenti, rispettivamente, ai servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile, di fognatura e di depurazione, ed ai servizi connessi alla nettezza urbana, definiti indispensabili dall'art. 1 del decreto interministeriale del 28 maggio 1993 e costituiscono, per le predette *Unités*, i servizi locali esclusi dall'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 159, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000.

Venendo all'ulteriore quesito posto dalla Regione relativamente alla possibilità di ritenere servizi indispensabili, per le *Unités*, anche quelli individuati dall'art. 3 del richiamato decreto interministeriale del 1993 con riferimento alle Comunità montane, la Sezione rileva quanto segue.

L'art. 3 del suddetto decreto individua quali servizi indispensabili, per le Comunità montane, quelli connessi al territorio, all'ambiente, all'agricoltura e all'artigianato, oltre che, come per i Comuni, quelli relativi agli organi istituzionali e all'amministrazione generale.

Trattasi di servizi essenziali in relazione alle finalità di rappresentanza e di tutela della "specificità" della montagna, attribuite a tali enti sin dalla legge istitutiva (n. 1102 del 1971) e confermata nell'Ordinamento delle autonomie locali vigente all'epoca dell'emanazione del decreto interministeriale del 28 maggio 1993.

L'art. 28 della legge n. 142/1990 affidava, infatti, alle Comunità montane, in particolare, la promozione della valorizzazione delle zone montane, assegnando loro *"le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali e regionali"* (art. 29).

Analoghe funzioni sono attualmente affidate ai suddetti enti locali dal TUEL (art. 27, comma 1), con la contestuale attribuzione di funzioni proprie, oltre quelle delegate e quelle relative all'esercizio associato di funzioni comunali.

Ulteriore conferma di tali competenze in materia di valorizzazione del proprio territorio è rinvenibile nell'ulteriore comma 4 della disposizione richiamata, che, ai fini dell'esercizio della legislazione regionale relativa alle Comunità montane, ne prescrive, in particolare, la definizione della disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali (lett. c), nonché dei criteri di ripartizione, tra detti enti, dei finanziamenti regionali e dell'Unione europea.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare (sent. n. 229/2001), pronunciandosi su un'ipotesi di soppressione di alcune Comunità montane, che esse *"contribuiscono a comporre il sistema delle autonomie sub-regionali, pur senza assurgere a enti costituzionalmente o statutariamente"*

necessari” e che trattasi di enti non necessari sulla base di norme costituzionali, sicché rientra nella potestà legislativa delle Regioni disporre anche, eventualmente, la soppressione.

Detta prospettiva è stata, tra l’altro, oggetto di specifica normazione statale, avendo la legge n. 244/2007 previsto (art. 2, commi da 17 a 22, ancorché dichiarati in parte costituzionalmente illegittimi), il riordino, a cura delle Regioni, della disciplina delle Comunità montane, anche mediante la loro soppressione, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

La Regione autonoma Valle d’Aosta ha disposto detta soppressione nell’articolo 21 della richiamata legge 5 agosto 2014, n. 6, *“con effetto dalla data di costituzione delle Unités”*.

La legge testé citata, adottata nell’esercizio delle prerogative statutarie in materia di ordinamento degli enti locali, *“disciplina le modalità di organizzazione dell’esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l’obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull’intero territorio regionale”* (art. 1).

Il successivo articolo 2 dispone, alla lett. b), che *“Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati (...) in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines di cui all’articolo 8”*.

Detto articolo, al comma 1, definisce le *Unités des Communes valdôtaines* quali *“enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l’esercizio associato di funzioni e servizi*

*comunali”.*

La potestà statutaria riconosciuta (art. 14) risulta essere particolarmente ridotta, peraltro coerentemente con l’attribuita funzione dell’esercizio di servizi per conto dei Comuni, essendo limitata alla definizione delle *“modalità di coinvolgimento dei Comuni associati”*, alla ripartizione delle competenze tra gli organi dell'*Unité*, all’individuazione della sede, alle ulteriori modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente, alle forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Di tutta evidenza, dunque, la l.r. n. 6/2014 non ha assegnato alle *Unités* alcuna funzione propria, né in materia di tutela del territorio e dell’ambiente montano, né di sviluppo dell’economia sociale tipica di detto ambito (l’agricoltura e l’artigianato), né di utilizzo dei finanziamenti di varia provenienza destinati alla montagna.

Le funzioni delle *Unités des communes valdôtaines* sono, pertanto, radicalmente mutate rispetto alla previgente normativa regionale. L’art. 71 della l.r. n. 54/98 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), infatti, dopo aver definito le Comunità montane quali *“enti locali finalizzati all’esercizio in modo associato delle funzioni comunali”*, enunciava che tali enti *“rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna”*. Allo scopo, il successivo art. 72 riconosceva alle Comunità montane il ruolo specifico della formulazione di proposte e indirizzi nell’ambito della pianificazione territoriale dell’area comprensoriale.

Occorre, infine, considerare che il subentro delle *Unités* previsto dall’art. 22 della l.r. n. 6/2014 non è declinato quale successione nelle funzioni delle soppresse Comunità montane - scelta operata espressamente da altre

Regioni (vedasi, ad esempio, il subentro delle Unioni di comuni normato dalla Regione Toscana con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68, art. 68) - ma quale mera successione *“nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi (...) in relazione alle funzioni ed ai servizi comunali assegnati”*.

La suddetta valutazione non muta considerando quanto sottolineato dalla Regione, nell'istanza di parere, richiamando l'art. 19, comma 6, della l.r. n. 16/2015 relativamente alla precisata trasformazione delle Comunità montane nelle corrispondenti *Unités*.

Detta trasformazione rileva con riguardo alla tipologia di subentro delle *Unités* alle preesistenti Comunità montane, ma non determina, né potrebbe determinare, in capo alle prime l'attribuzione di ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dalla l.r. n. 6/2014.

La Sezione, conclusivamente, valuta che l'art. 3 del d.m. 28 maggio 1993 non sia applicabile alle *Unités des Communes valdôtaines* di cui alla l.r. n. 6/2014.

La Sezione valuta, altresì, che possono costituire un'eccezione ed essere, pertanto, escluse dall'esecuzione forzata le somme che siano ancora attualmente nella disponibilità delle *Unités* in ragione dell'intervenuta successione nei rapporti giuridici delle preesistenti Comunità montane. Ciò a condizione che detti rapporti siano stati conclusi in data antecedente la costituzione delle *Unités* e che le somme siano specificatamente destinate ai servizi indispensabili individuati nell'art. 3 del decreto interministeriale 28 maggio 1993.

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle

d'Aosta/Vallée d'Aoste esprime il parere richiesto, con nota 22 novembre

2018 prot. n. 5435, dal Presidente della Regione nei termini di cui in

motivazione;

dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della

segreteria della Sezione, al Presidente della Regione autonoma Valle

d'Aosta/Vallée d'Aoste e al Presidente del Consiglio permanente degli enti

locali.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2018.

Il relatore

Il presidente

(Adriano Del Col)

(Giuseppe Aloisio)

Depositato in segreteria il 14 dicembre 2018

Il funzionario

(Debora Marina Marra)